PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

FATA VITA S.p.A.

FATA Futuro Attivo

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo – Fondo Pensione

Documento sulle anticipazioni

- Allegato alla Nota informativa -

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa relativa alle forme pensionistiche complementari attuate mediante adesione ai Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo - Fondi Pensione.

La Società che istituisce il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 01.01.2007.

Tipologie di anticipazione

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:

1. in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
2. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e *d*) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
3. decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, punti 2) e 3), sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Modalità della richiesta

Di seguito si riporta per ciascuna tipologia di anticipazione la documentazione da fornire al fine dell'erogazione della stessa:

1. certificazione medica, rilasciata dalle strutture pubbliche competenti, che attesti la necessità di spese sanitarie o di interventi straordinari;
2. per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli deve essere fornito l'atto notarile;

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

3. per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli deve essere fornita:
   a) copia della comunicazione di inizio lavori presentata, su apposito modello, al Centro di Servizio delle imposte competente per territorio con allegate:
      - copia della concessione, autorizzazione o della comunicazione di inizio lavori, se previste dalla legislazione edilizia;
      - dati catastali (o in mancanza fotocopia della domanda di accatastamento);
      - fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI nel precedente periodo di imposta (solo se il soggetto che esegue i lavori è tenuto al pagamento dell'ICI);
      - fotocopia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese per i lavori eseguiti sulle parti comuni di edifici residenziali.

      In alternativa l'aderente può presentare copia della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 4, L n. 15 del 1968), prodotta agli Uffici Finanziari in luogo della documentazione di cui al punto a), attestante il possesso della documentazione stessa, nonché il modulo concernente la dichiarazione di inizio lavori.
   b) copia della comunicazione inviata alla ASL con raccomandata, a cura del soggetto richiedente o dell'impresa che esegue i lavori, attestante:
      - generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi;
      - natura dell'intervento da realizzare, dati identificativi dell'impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, sul rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro;
      - data di inizio dell'intervento di ristrutturazione.

   La documentazione di cui al punto b) è obbligatoria solo se prevista dai decreti legislativi sulle condizioni di sicurezza nei cantieri.

   Dopo aver effettuato il pagamento delle spese dei lavori da portare in detrazione l'aderente è tenuto a presentare al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione la copia del relativo bonifico bancario da cui risulti: causale del versamento, codice fiscale del soggetto che paga (per i lavori condominiali, codice fiscale del condominio e dell'amministratore), codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

   Al termine dei lavori, per le spese superiori ad € 51.645,69, l'aderente deve presentare al Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione copia della dichiarazione di esecuzione dei lavori, prodotta agli Uffici Finanziari, sottoscritta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti e geometri oppure da altro tecnico abilitato all'esecuzione dei lavori.

Se la documentazione risulterà incompleta il Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione provvederà ad avvisare l'aderente immediatamente in modo che possa essere completata.

Tassazione anticipazione

Facendo riferimento alle varie tipologie di anticipazione indicate nel primo capoverso, per ognuna di essa si riporta la modalità di tassazione:

PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA

1. sull'importo erogato, per spese sanitarie, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
2. sull'importo erogato, per l'acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
3. sull'importo erogato, per ulteriori esigenze degli aderenti, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Le ritenute di cui sopra sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.

Reintegri

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Trattamento anticipazioni

Le anticipazioni, per spese sanitarie, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Le somme oggetto di anticipazione, per l'acquisto/ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per ulteriori esigenze degli aderenti, non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.